

PARTE 1



***“Guida ai Parametri”
di negoziazione dei mercati regolamentati
organizzati e gestiti da Borsa Italiana***

Versione 32

PARTE 1

INDICE

INTRODUZIONE.....	4
1 - MERCATI MTA E MIV	5
A - LIMITI DI VARIAZIONE DEI PREZZI.....	5
B - LIMITI DI QUANTITÀ	5
C - OBBLIGHI DEGLI OPERATORI SPECIALISTI.....	6
2 - MERCATO SEDEX	9
A - LIMITI DI VARIAZIONE DEI PREZZI.....	9
B - LIMITI DI QUANTITÀ	11
C - OBBLIGHI DEGLI OPERATORI SPECIALISTI.....	11
3 - MERCATO MOT	14
A - LIMITI DI VARIAZIONE DEI PREZZI.....	14
B - LIMITI DI QUANTITÀ	15
C - OBBLIGHI DEGLI OPERATORI SPECIALISTI.....	16
4 - MERCATO ETFPLUS.....	17
A - LIMITI DI VARIAZIONE DEI PREZZI.....	17
B - LIMITI DI QUANTITÀ	19
C - OBBLIGHI DEGLI OPERATORI SPECIALISTI.....	20
5 - MERCATO IDEM	21
5.1 “Futures su FTSE MIB”.....	21
A - LIMITI DI VARIAZIONE DEI PREZZI.....	21
B - LIMITI DI QUANTITÀ	21
5.2 “MiniFutures su FTSE MIB e MiniFutures su FTSE 100”.....	21
A - LIMITI DI VARIAZIONE DEI PREZZI.....	21
B - LIMITI DI QUANTITÀ	22
5.3 “Futures su FTSE MIB Dividend”.....	22
A - LIMITI DI VARIAZIONE DEI PREZZI.....	22
B - LIMITI DI QUANTITÀ	22
5.4 “Futures su azioni”.....	23
A - LIMITI DI VARIAZIONE DEI PREZZI.....	23
B - LIMITI DI QUANTITÀ	23
5.5 “Dividend futures su azioni ”.....	23
A - LIMITI DI VARIAZIONE DEI PREZZI.....	23
B - LIMITI DI QUANTITÀ	24
5.6 “Opzione su FTSE MIB”.....	24
A - LIMITI DI VARIAZIONE DEI PREZZI.....	24
B - LIMITI DI QUANTITÀ	26
C - OBBLIGHI DI QUOTAZIONE DEGLI OPERATORI MARKET MAKER SUI CONTRATTI DI OPZIONE SU FTSE MIB	26
5.7 “Opzione su azioni”.....	26
A - LIMITI DI VARIAZIONE DEI PREZZI.....	26
B - LIMITI DI QUANTITÀ	28
C - OBBLIGHI DI QUOTAZIONE DEGLI OPERATORI MARKET MAKER SUI CONTRATTI DI OPZIONE SU AZIONI	28
5.8 “Futures su energia elettrica” – Area Italia e Area Germania/Austria”.....	28
A - LIMITI DI VARIAZIONE DEI PREZZI.....	28
B - LIMITI DI QUANTITÀ	29

PARTE 1

C- MERCATO DEL GIORNO PRIMA DEL FUTURES SU ENERGIA ELETTRICA AREA GERMANIA/AUSTRIA	29
5.9 “Futures su grano duro”.....	30
A - LIMITI DI VARIAZIONE DEI PREZZI.....	30
B - LIMITI DI QUANTITÀ	30
C – LIMITI DI POSIZIONE	30
MECCANISMI DI CHIUSURA DELLE FASI DI ASTA PER I MERCATI DIVERSI DAL MERCATO IDEM (ANTI-SPOOFING)	31
LIMITI TECNICI ALL’IMMISSIONE DELLE PROPOSTE DI NEGOZIAZIONE E DOTAZIONE DI ACCESSO PER GLI OPERATORI SPECIALISTI	34
1 - MERCATI OPERATIVI SULLA PIATTAFORMA DI NEGOZIAZIONE MILLENNIUMIT	34
2 - MERCATI OPERATIVI SULLA PIATTAFORMA DI NEGOZIAZIONE SOLA.....	37

PARTE 1

INTRODUZIONE

La Guida ai Parametri:

1. deve essere letta congiuntamente al Regolamento dei mercati e relative Istruzioni;
2. è pubblicata, tramite Avviso, sul sito di Borsa Italiana (www.borsaitaliana.it);
3. è aggiornata costantemente, sempre tramite Avviso di Borsa Italiana.

PARTE 1

1 - MERCATI MTA E MIV

A - Limiti di variazione dei prezzi

1. Ai fini del controllo automatico della regolarità delle contrattazioni sono stabilite le seguenti condizioni di negoziazione:
 - a) limite massimo di variazione dei prezzi delle proposte rispetto al prezzo statico, di cui all'articolo 4.3.2, comma 10, del Regolamento:
 - azioni componenti l'indice FTSE MIB $\pm 50\%$;
 - altre azioni $\pm 50\%$;
 - quote di fondi chiusi $\pm 50\%$;
 - warrant e diritti $\pm 90\%$;
 - obbligazioni convertibili $\pm 25\%$;
 - b) limite massimo di variazione dei prezzi dei contratti rispetto al prezzo statico, di cui agli articoli 4.3.3, comma 4, o 4.3.11, comma 2, del Regolamento:
 - azioni componenti l'indice FTSE MIB $\pm 5\%$;
 - altre azioni $\pm 10\%$;
 - quote di fondi chiusi $\pm 7,5\%$;
 - warrant e diritti $\pm 30\%$;
 - obbligazioni convertibili $\pm 5\%$;
 - c) limite massimo di variazione dei prezzi dei contratti rispetto al prezzo dinamico di cui all'articolo 4.3.11, comma 2, del Regolamento:
 - azioni componenti l'indice FTSE MIB $\pm 3,5\%$;
 - altre azioni $\pm 5\%$;
 - quote di fondi chiusi $\pm 3,5\%$;
 - warrant $\pm 5\%$;
 - diritti $\pm 15\%$;
 - obbligazioni convertibili $\pm 2,5\%$;
2. Ai sensi dell'articolo 6.1.2 del Regolamento le condizioni di negoziazione di cui al comma 1 possono essere modificate o temporaneamente disattivate.

B - Limiti di quantità

1. Il quantitativo massimo di strumenti finanziari oggetto di una proposta di negoziazione di cui all'articolo 4.3.2, comma 11, del Regolamento è pari

PARTE 1

- Mercato MTA 2000*EMS;
 - Mercato MTA, segmento Star 2000*EMS;
 - Mercato MTA, segmento MTA *International* 400*EMS;
 - Mercato MIV 400*EMS;
 - diritti inoptati 400*EMS;
 - titoli negoziati nei segmenti MB2 e MV2 della piattaforma Millennium 400*EMS¹.
2. Il quantitativo massimo di strumenti finanziari inseribili al prezzo di asta di cui all'articolo 4.3.2, comma 11, del Regolamento è pari
- Mercato MTA 2000*EMS;
 - Mercato MTA, segmento Star 2000*EMS;
 - Mercato MTA, segmento MTA *International* 400*EMS;
 - Mercato MIV 400*EMS;
 - diritti inoptati 400*EMS;
 - titoli negoziati nei segmenti MB2 e MV2 della piattaforma Millennium 400*EMS¹.
3. Borsa Italiana, nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre provvede a calcolare e pubblicare sul proprio sito internet la quantità, definita in termini di numero di titoli, relativa a ciascuno strumento finanziario (cosiddetto EMS – Exchange Market Size).
4. Per gli strumenti finanziari di nuova ammissione, l'EMS viene indicato nell'Avviso in cui si stabilisce la data di inizio delle negoziazioni.

C – Obblighi degli operatori specialisti

1. Gli obblighi degli operatori specialisti nel mercato MTA (con esclusione delle azioni appartenenti al segmento MTA *International* e di quelle appartenenti all'indice FTSE MIB) e nel segmento Star del mercato MTA sono stabiliti sulla base del controvalore medio giornaliero degli scambi sullo strumento come segue:

¹ L'elenco dei segmenti configurati sulla piattaforma Millennium sarà reso disponibile alla pagina <http://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/intermediari/gestione-ercati/migrazione-millennium-mit/millenniummigration.htm> (specifiche tecniche "Millennium Exchange Business Parameters")

PARTE 1

CTVL MEDIO GG DEGLI SCAMBI			OBBLIGHI DEGLI SPECIALISTI				
Gruppo n.	da (€)	a (€)	Quantitativo giornaliero	minimo	Quantitativo minimo (moltiplicatore*EMS)	pdn	Spread
1	0	50 000	0,6*EMS		0,1*EMS		4,5%
2	50 001	100 000	1*EMS		0,1*EMS		3,5%
3	100 001	200 000	2*EMS		0,1*EMS		3,5%
4	200 001	500 000	3*EMS		0,1*EMS		3,0%
5	500 001	5 000 000	4*EMS		0,1*EMS		2,5%
6	5 000 001	10 000 000	16*EMS		0,1*EMS		1,5%
7	Oltre	10 000 000	40*EMS		0,1*EMS		1,0%

2. Gli obblighi degli operatori specialisti nel segmento MTA *International* del mercato MTA sono stabiliti come segue:

OBBLIGHI DEGLI SPECIALISTI		
Quantitativo minimo pdn (moltiplicatore*EMS)	Spread	
0,1*EMS	0,5%	

3. Gli obblighi degli operatori specialisti nel mercato MTA per le azioni appartenenti all'indice FTSE MIB sono stabiliti come segue:

OBBLIGHI DEGLI SPECIALISTI		
Quantitativo minimo pdn (moltiplicatore*EMS)	Spread	
0,4*EMS	0,30%	

4. Gli obblighi degli operatori specialisti nel mercato MIV per le azioni di Investment Companies, di Real Estate Investment Companies e di SIV sono stabiliti sulla base del controvalore medio giornaliero degli scambi sullo strumento, come segue:

PARTE 1

Gruppo n.	Ctv medio gg degli scambi		Obblighi degli specialisti			
	da (€)	a (€)	Quantitativo (moltiplicatore*EMS)	minimo	pdn	Spread
1	0	50 000	0,1*EMS		4,5%	
2	50 001	100 000	0,1*EMS		3,5%	
3	100 001	200 000	0,1*EMS		3,5%	
4	200 001	500 000	0,1*EMS		3,0%	
5	500 001	5 000 000	0,1*EMS		2,5%	
6	5 000 001	10 000 000	0,1*EMS		1,5%	
7	Oltre	10 000 000	0,1*EMS		1,0%	

5. Gli obblighi degli operatori specialisti nel mercato MIV per quote di fondi chiusi sono stabiliti come segue:

OBBLIGHI DEGLI SPECIALISTI	
Quantitativo minimo pdn (moltiplicatore*EMS)	Spread
0,1*EMS	5%

6. Nei mesi di giugno e dicembre, Borsa Italiana pubblica con Avviso l'elenco degli strumenti finanziari appartenenti a ciascuno dei gruppi di cui alle tabelle dei commi 1 e 4, stilato sulla base del controvalore medio giornaliero scambiato nel semestre precedente.
7. Le società di nuova quotazione sono attribuite al primo gruppo di cui alle tabelle dei commi 1 e 4.
8. Per le società già quotate che richiedono l'ammissione al segmento Star, il gruppo di appartenenza viene individuato nell'Avviso in cui si stabilisce la data di inizio delle negoziazioni sulla base del controvalore medio giornaliero scambiato nel semestre che precede la data di richiesta di adesione.
9. Il differenziale massimo di prezzo delle proposte (Spread) è calcolato come rapporto tra la differenza tra il prezzo in vendita e il prezzo in acquisto e la loro semisomma.
10. Borsa Italiana può adeguare le tabelle di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 in occasione della revisione degli obblighi, indicati al precedente comma 6, e in ogni altra circostanza che richieda interventi di natura tecnica.

PARTE 1

2 - MERCATO SEDEX

A - Limiti di variazione dei prezzi

1. Ai fini del controllo automatico della regolarità delle contrattazioni sono stabilite le seguenti condizioni di negoziazione, salvo quanto previsto al comma 2:
 - a) limite massimo di variazione del prezzo delle proposte rispetto al prezzo statico, di cui all'articolo 4.3.2, comma 10, del Regolamento:

<i>Prezzo di riferimento della seduta precedente (Euro)</i>	<i>Limite massimo di variazione</i>
<i>Inferiore o uguale a 0,003</i>	-
<i>0,0031 – 0,3</i>	<i>±900 %</i>
<i>0,3001 – 1,5</i>	<i>±500 %</i>
<i>1,5001 – 3</i>	<i>±300 %</i>
<i>3,0001 – 30</i>	<i>±150 %</i>
<i>30,0001 - 70</i>	<i>±50 %</i>
<i>70,0001 - 100</i>	<i>±30 %</i>
<i>100,0001 - 300</i>	<i>±25 %</i>
<i>Superiore a 300</i>	<i>±20 %</i>

- b) limite massimo di variazione dei prezzi dei contratti rispetto al prezzo statico, di cui all'articolo 4.3.11, comma 2, del Regolamento:

<i>Prezzo di riferimento della seduta precedente (Euro)</i>	<i>Limite massimo di variazione</i>
<i>Inferiore o uguale a 0,003</i>	<i>±200 %</i>
<i>0,0031 – 0,3</i>	<i>±70 %</i>
<i>0,3001 – 1,5</i>	<i>±50 %</i>
<i>1,5001 – 3</i>	<i>±50 %</i>
<i>3,0001 – 30</i>	<i>±50 %</i>
<i>30,0001 - 70</i>	<i>±30 %</i>
<i>70,0001 - 100</i>	<i>±20 %</i>
<i>100,0001 - 300</i>	<i>±15 %</i>
<i>Superiore a 300</i>	<i>±10 %</i>

- c) limite massimo di variazione dei prezzi dei contratti rispetto al prezzo dinamico, di cui all'articolo 4.3.11, comma 2, del Regolamento:

<i>Prezzo di riferimento della seduta precedente (Euro)</i>	<i>Limite massimo di variazione</i>
<i>Inferiore o uguale a 0,003</i>	<i>±150 %</i>
<i>0,0031 – 0,3</i>	<i>±50 %</i>
<i>0,3001 – 1,5</i>	<i>±30 %</i>
<i>1,5001 – 3</i>	<i>±25 %</i>
<i>3,0001 – 30</i>	<i>±10 %</i>
<i>30,0001 - 70</i>	<i>±5 %</i>
<i>70,0001 - 100</i>	<i>±5 %</i>
<i>100,0001 – 300</i>	<i>±3,5 %</i>

PARTE 1

<i>Superiore a 300</i>	<i>±2,5 %</i>
------------------------	---------------

2. Ai fini del controllo automatico della regolarità delle contrattazioni, per gli strumenti derivati cartolarizzati leverage certificates, *classe B* sono stabilite le seguenti condizioni di negoziazione:

- a) limite massimo di variazione del prezzo delle proposte rispetto al prezzo statico, di cui all'articolo 4.3.2, comma 10, del Regolamento, definito per classi di strumenti individuate in base alla leva ed alla tipologia di sottostante di ciascun strumento:

<i>Sottostante Leva</i>	<i>Indici su Azioni</i>	<i>Indici su Merci</i>	<i>Indici su Obbligazioni</i>	<i>Indici su Tassi di Cambio</i>
2	<i>±20%</i>	<i>n.a.²</i>	<i>n.a.</i>	<i>n.a.</i>
3	<i>±30%</i>	<i>n.a.</i>	<i>n.a.</i>	<i>±20%</i>
4	<i>±40%</i>	<i>n.a.</i>	<i>n.a.</i>	<i>n.a.</i>
5	<i>±50%</i>	<i>±50%</i>	<i>±30%</i>	<i>±20%</i>
7	<i>±70%</i>	<i>n.a.</i>	<i>±40%</i>	<i>±20%</i>

- b) limite massimo di variazione dei prezzi dei contratti rispetto al prezzo statico, di cui all'articolo 4.3.11, comma 2, del Regolamento, definito per classi di strumenti individuate in base alla leva ed alla tipologia di sottostante di ciascun strumento:

<i>Sottostante Leva</i>	<i>Indici su Azioni</i>	<i>Indici su Merci</i>	<i>Indici su Obbligazioni</i>	<i>Indici su Tassi di Cambio</i>
2	<i>±10%</i>	<i>n.a.</i>	<i>n.a.</i>	<i>n.a.</i>
3	<i>±12,5%</i>	<i>n.a.</i>	<i>n.a.</i>	<i>±5%</i>
4	<i>±15%</i>	<i>n.a.</i>	<i>n.a.</i>	<i>n.a.</i>
5	<i>±20%</i>	<i>±15%</i>	<i>±5%</i>	<i>±7,5%</i>
7	<i>±22,5%</i>	<i>n.a.</i>	<i>±7,5%</i>	<i>±10%</i>

- c) limite massimo di variazione dei prezzi dei contratti rispetto al prezzo dinamico, di cui all'articolo 4.3.11, comma 2, del Regolamento, definito per classi di strumenti individuate in base alla leva ed alla tipologia di sottostante di ciascun strumento:

<i>Sottostante Leva</i>	<i>Indici su Azioni</i>	<i>Indici su Merci</i>	<i>Indici su Obbligazioni</i>	<i>Indici su Tassi di Cambio</i>
2	<i>±3%</i>	<i>n.a.</i>	<i>n.a.</i>	<i>n.a.</i>

² N.a.: limite non applicabile, strumento non ammesso a negoziazione

PARTE 1

3	$\pm 3,5\%$	n.a.	n.a.	$\pm 2,5\%$
4	$\pm 4\%$	n.a.	n.a.	n.a.
5	$\pm 4,5\%$	$\pm 4,5\%$	$\pm 1,5\%$	$\pm 2,5\%$
7	$\pm 5\%$	n.a.	$\pm 2,5\%$	$\pm 3\%$

Ai fini del controllo automatico di cui al comma 2, lettera c):

- se il prezzo di riferimento della seduta precedente è inferiore o uguale a 0,005 euro, il parametro massimo di variazione è pari a tre volte il relativo valore riportato nella tabella sopra indicata;
 - se il prezzo di riferimento della seduta precedente è superiore a 0,005 e inferiore o uguale a 0,01 euro, il parametro massimo di variazione è pari a due volte il relativo valore riportato nella tabella sopra indicata.
3. Per gli strumenti finanziari negoziati nel mercato SEDEX, Borsa Italiana si riserva di fissare nell'Avviso in cui si stabilisce la data di inizio delle negoziazioni limiti di variazione dei prezzi diversi da quelli indicati al comma 1, tenuto conto tra l'altro della volatilità storica del sottostante nonché del presumibile livello di liquidità dello strumento finanziario.
 4. Ai sensi dell'articolo 6.1.2 del Regolamento le condizioni di negoziazione di cui al comma 1 possono essere modificate o temporaneamente disattivate.

B - Limiti di quantità

1. Il numero massimo di titoli oggetto di una proposta di negoziazione è pari a 5.000*EMS.
2. Borsa Italiana, almeno nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre provvede a calcolare e pubblicare sul proprio sito internet la quantità, definita in termini di numero di titoli, relativa a ciascuno strumento finanziario (cosiddetto EMS – Exchange Market Size).
3. Per gli strumenti di nuova ammissione, l'EMS viene indicato nell'Avviso in cui si stabilisce la data di inizio delle negoziazioni.

C – Obblighi degli operatori specialisti

1. Il quantitativo minimo di ciascuna proposta di negoziazione immessa dagli operatori specialisti in adempimento degli obblighi è stabilito come segue:

Quantitativo minimo pdn
(moltiplicatore*EMS)

1*EMS

PARTE 1

2. Il differenziale massimo di prezzo, calcolato come rapporto tra la differenza tra il prezzo in vendita e il prezzo in acquisto e la loro semisomma, viene definito sulla base della seguente tabella:

Prezzo di riferimento (Euro)	Spread massimo
Inferiore o uguale a 0,003	180 %
0,0031 – 0,3	50 %
0,3001 – 1,5	20 %
1,5001 – 3	15 %
3,0001 – 30	7,5 %
Superiore a 30	3,5 %

Borsa Italiana, tenuto conto delle caratteristiche dello strumento, si riserva di prevedere differenziali massimi di prezzo diversi da quelli indicati in tabella, dandone comunicazione nell'Avviso in cui si stabilisce la data di inizio delle negoziazioni.

3. Borsa Italiana può adeguare gli obblighi di cui ai paragrafi precedenti in ogni circostanza che richieda interventi di natura tecnica, nonché qualora siano mutate le condizioni di mercato.
4. Ai sensi dell'articolo IA.7.4.2, lettere b), c) ed f), delle Istruzioni, gli obblighi di spread degli specialisti su strumenti finanziari derivati cartolarizzati, aventi sottostanti negoziati in mercati non gestiti da Borsa Italiana, non si applicano al di fuori delle fasce orarie indicate nella seguente tabella:

Continente	Mercato Riferimento Sottostante	Azioni		Indici		(Future su) Merci	
		Da	A	Da	A	Da	A
Europa	Default	09:00	17:30	09:00	17:30	09:00	17:30
	Eccezioni						
	Finlandia	09:00	17:00	09:00	17:00		
	Danimarca	09:00	17:00	09:00	17:00		
	Norvegia	09:00	17:00	09:00	17:00		
	Austria	09:00	17:00	09:00	17:00		
	Ungheria	09:00	16:30	09:00	16:30		
	Grecia	09:30	16:10	09:30	16:10		
	Polonia	10:00	16:00	10:00	16:00		
	Turchia	08:30	15:30	08:30	15:30		
	Future Cacao					10:30	17:30
Asia	Default	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	Eccezioni						
	Israele	09:00	16:30	09:00	16:30		
	India	09:00	11:00	09:00	11:00		
	Malesia	09:00	11:00	09:00	11:00		
	Thailandia	09:00	12:00	09:00	12:00		
America	Default	15:30	17:30	15:30	17:30	09:00	17:30
	Eccezioni					14:00	17:30
	Future Succo Arancia						

PARTE 1

Africa	Egitto Sudafrica	10:30 09:00	14:30 17:00	10:30 09:00	14:30 17:00		
Oceania	Default	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Legenda

n.a. Obblighi non applicabili

PARTE 1

3 - MERCATO MOT

A - Limiti di variazione dei prezzi

1. Ai fini del controllo automatico della regolarità delle contrattazioni sono stabilite le seguenti condizioni di negoziazione:

- a) limite massimo di variazione del prezzo delle proposte rispetto al prezzo statico, di cui all'articolo 4.3.2, comma 10, del Regolamento, definito per classi di strumenti individuate in base alla vita residua di ciascuno strumento:

Classi di vita residua	Classe titoli di stato italiani	Classe titoli di debito in euro ed in valuta diversa dall'euro	Classe euro-obbligazioni, ABS e titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito
0 – 180 (6 mesi)	5,00%	10,00%	10,00%
181 - 365 (1 anno)	5,00%	10,00%	10,00%
366 – 730 (2 anni)	5,00%	10,00%	10,00%
731 – 1095 (3 anni)	10,00%	20,00%	20,00%
1096 – 1825 (5 anni)	10,00%	20,00%	20,00%
1826 – 2556 (7 anni)	10,00%	20,00%	20,00%
2557 – 3650 (10 anni)	15,00%	30,00%	30,00%
3651 – 5475 (15 anni)	15,00%	30,00%	30,00%
5476 e oltre	15,00%	30,00%	30,00%

- b) limite massimo di variazione dei prezzi dei contratti rispetto al prezzo statico, di cui agli articoli 4.3.3, comma 4, o 4.3.11, comma 2, del Regolamento, definito per classi di strumenti individuate in base alla vita residua di ciascuno strumento:

Classi di vita residua	Classe titoli di stato italiani	Classe titoli di debito in euro ed in valuta diversa dall'euro	Classe euro-obbligazioni, ABS e titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito
0 – 180 (6 mesi)	0,25%	1,00%	1,00%
181 - 365 (1 anno)	0,50%	1,25%	1,25%
366 – 730 (2 anni)	0,75%	1,25%	1,25%

PARTE 1

731 – 1095 (3 anni)	1,50%	2,50%	2,50%
1096 – 1825 (5 anni)	2,00%	2,50%	2,50%
1826 – 2556 (7 anni)	2,00%	3,50%	3,50%
2557 – 3650 (10 anni)	2,00%	3,50%	3,50%
3651 – 5475 (15 anni)	2,50%	3,50%	3,50%
5476 e oltre	2,50%	3,50%	3,50%

- c) limite massimo di variazione dei prezzi dei contratti rispetto al prezzo dinamico, di cui all'articolo 4.3.11, comma 2, del Regolamento, definito per classi di strumenti individuate in base alla vita residua di ciascuno strumento:

Classi di vita residua	Classe titoli di stato italiani	Classe titoli di debito in euro ed in valuta diversa dall'euro	Classe euro-obbligazioni, ABS e titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito
0 - 180 (6 mesi)	0,25%	1,00%	1,00%
181 - 365 (1 anno)	0,25%	1,00%	1,00%
366 – 730 (2 anni)	0,50%	1,00%	1,00%
731 – 1095 (3 anni)	0,75%	1,50%	1,50%
1096 – 1825 (5 anni)	1,00%	1,50%	1,50%
1826 – 2556 (7 anni)	1,00%	2,00%	2,00%
2557 – 3650 (10 anni)	1,00%	2,00%	2,00%
3651 – 5475 (15 anni)	1,50%	2,00%	2,00%
5476 e oltre	1,50%	2,00%	2,00%

2. Ai sensi dell'articolo 6.1.2 del Regolamento le condizioni di negoziazione di cui al comma 1 possono essere modificate o temporaneamente disattivate.

B - Limiti di quantità

- Il quantitativo massimo di negoziazione oggetto di una proposta di negoziazione è pari a 500*EMS.
- Il quantitativo massimo di negoziazione inseribili al prezzo di asta di cui all'articolo 4.3.2, comma 11, del Regolamento è pari a 500*EMS .

PARTE 1

3. Borsa Italiana pubblica sul proprio sito internet la quantità, definita in termini di valore nominale, relativa a ciascuno strumento finanziario (cosiddetto EMS – Exchange Market Size), nonché ogni successiva modifica.
4. Per gli strumenti di nuova ammissione, l'EMS viene indicato nell'Avviso in cui si stabilisce la data di inizio delle negoziazioni.

C – Obblighi degli operatori specialisti

1. Gli obblighi degli operatori specialisti nel mercato MOT sono comunicati da Borsa Italiana nell'Avviso in cui si stabilisce la data di inizio delle negoziazioni o, nel caso di strumenti già quotati, in apposito Avviso.
2. Borsa Italiana può adeguare gli obblighi di cui al punto precedente in occasione della modifica dei lotti minimi negoziabili e in ogni altra circostanza che richieda interventi di natura tecnica, nonché qualora siano mutate le condizioni di mercato.

PARTE 1

4 - MERCATO ETFPLUS

A - Limiti di variazione dei prezzi

1. Ai fini del controllo automatico della regolarità delle contrattazioni sono stabilite le seguenti condizioni di negoziazione:

- a) limite massimo di variazione del prezzo delle proposte rispetto al prezzo statico, di cui all'articolo 4.3.2, comma 10, del Regolamento, definito per le seguenti categorie di strumenti:

<i>ETF obbligazionari ed assimilati</i>		<i>Limite massimo di variazione</i>
<i>Senza leva</i>	<i>Sottostante su tassi overnight (euro)</i>	$\pm 1\%$
	<i>Sottostante con scadenza media 0-1 anno (euro)</i>	$\pm 10\%$
	<i>Sottostante con scadenza media 0-1 anno (non euro)</i>	
	<i>Sottostante con scadenza media 1 – 3 anni</i>	
	<i>Sottostante con scadenza media 3-10 anni</i>	
	<i>Sottostante con scadenza media superiore 10 anni</i>	
	<i>Sottostante su corporate non investment grade</i>	
	<i>Sottostante su mercati emergenti</i>	
<i>Con leva</i>		

<i>ETF azionari ed assimilati</i>		<i>Limite massimo di variazione</i>
<i>Senza leva</i>		$\pm 10\%$
<i>Con leva</i>		$\pm 20\%$

<i>ETC/ETN</i>		<i>Limite massimo di variazione</i>
<i>Senza leva</i>		$\pm 20\%$
<i>Leva massima pari a 2</i>		$\pm 30\%$
<i>Leva superiore a 2</i>		

- b) limite massimo di variazione dei prezzi dei contratti rispetto al prezzo statico, di cui agli articoli 4.3.3, comma 4, o 4.3.11, comma 2, del Regolamento, definito per le seguenti categorie di strumenti:

PARTE 1

<i>ETF obbligazionari ed assimilati</i>		<i>Limite massimo di variazione</i>
Senza leva	Sottostante su tassi overnight (euro)	± 0,25%
	Sottostante con scadenza media 0-1 anno (euro)	± 0,7%
	Sottostante con scadenza media 0-1 anno (non euro)	± 1,5%
	Sottostante con scadenza media 1 – 3 anni	
	Sottostante con scadenza media 3-10 anni	±2,5%
	Sottostante con scadenza media superiore 10 anni	±3,5%
	Sottostante su corporate non investment grade	
	Sottostante su mercati emergenti	
Con leva		±5%

<i>ETF azionari ed assimilati</i>		<i>Limite massimo di variazione</i>
Senza leva		±5%
Con leva		±10%

<i>ETC/ETN</i>		<i>Limite massimo di variazione</i>
Senza leva		±10%
Leva massima pari a 2		±12,5%
Leva superiore a 2		±15%

- c) limite massimo di variazione dei prezzi dei contratti rispetto al prezzo dinamico, di cui all'articolo 4.3.11, comma 2, del Regolamento, definito per le seguenti categorie di strumenti:

<i>ETF obbligazionari ed assimilati</i>		<i>Limite massimo di variazione</i>
Senza leva	Sottostante su tassi overnight (euro)	± 0,15%
	Sottostante con scadenza media 0-1 anno (euro)	± 0,35%
	Sottostante con scadenza media 0-1 anno (non euro)	± 0,75%
	Sottostante con scadenza media 1 – 3 anni	
	Sottostante con scadenza media 3-10 anni	±1,25%

PARTE 1

	<i>Sottostante con scadenza media superiore 10 anni</i>	$\pm 1,75\%$
	<i>Sottostante su corporate non investment grade</i>	
	<i>Sottostante su mercati emergenti</i>	
<i>Con leva</i>		$\pm 2,5\%$

<i>ETF azionari ed assimilati</i>	<i>Limite massimo di variazione</i>
<i>Senza leva</i>	$\pm 2,5\%$
<i>Con leva</i>	$\pm 5\%$

<i>ETC/ETN</i>	<i>Limite massimo di variazione</i>
<i>Senza leva</i>	$\pm 5\%$
<i>Leva massima pari a 2</i>	
<i>Leva superiore a 2</i>	$\pm 7,5\%$

2. Per gli strumenti finanziari negoziati nel mercato ETFplus, Borsa Italiana si riserva di fissare, nell'Avviso in cui si stabilisce la data di inizio delle negoziazioni, limiti di variazione dei prezzi diversi da quelli indicati nel comma 1, tenuto conto della volatilità storica del sottostante nonché del presumibile livello di liquidità dello strumento finanziario.
3. Ai sensi dell'articolo 6.1.2 del Regolamento le condizioni di negoziazione di cui al comma 1 possono essere modificate o temporaneamente disattivate.

B - Limiti di quantità

1. Il quantitativo massimo di strumenti finanziari oggetto di una proposta di negoziazione è pari a 50*EMS. Limitatamente agli ETF indicizzati, *classe 2*, ETF a gestione attiva, *classe 2* e ETC/ETN *classe 1*, *classe 2* e *classe 3* il quantitativo massimo di strumenti finanziari oggetto di una proposta di negoziazione è pari a 100*EMS.
2. Il quantitativo massimo di strumenti finanziari oggetto di una proposta di negoziazione di tipo "internal cross" e "committed cross" è pari a 100*EMS. Limitatamente agli ETF indicizzati, *classe 2*, ETF a gestione attiva, *classe 2* e ETC/ETN *classe 1*, *classe 2* e *classe 3* il quantitativo massimo di strumenti finanziari oggetto di una proposta di negoziazione di tipo "internal cross" e "committed cross" è pari a 200*EMS.
3. Borsa Italiana, almeno nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre provvede a calcolare e pubblicare sul proprio sito internet la quantità, definita in termini di numero di titoli, relativa a ciascuno strumento finanziario (cosiddetto EMS – Exchange Market Size).
4. Per gli strumenti di nuova ammissione, l'EMS viene indicato nell'Avviso in cui si stabilisce la data di inizio delle negoziazioni.

PARTE 1

C – Obblighi degli operatori specialisti

1. Il quantitivo minimo di ciascuna proposta immessa per il soddisfacimento degli obblighi degli operatori specialisti nel mercato ETFPlus è stabilito come segue:

Quantitativo minimo pdn (moltiplicatore*EMS)

1*EMS

2. Il differenziale massimo di prezzo, calcolato come rapporto tra la differenza tra il prezzo in vendita e il prezzo in acquisto e la loro semisomma, è comunicato da Borsa Italiana nell'Avviso in cui si stabilisce la data di inizio delle negoziazioni o, nel caso di strumenti già quotati, in apposito Avviso.
3. Borsa Italiana può adeguare gli obblighi di cui ai paragrafi precedenti in occasione della modifica degli EMS e in ogni circostanza che richieda interventi di natura tecnica, nonché qualora siano mutate le condizioni di mercato.

PARTE 1

5 - MERCATO IDEM

5.1 “Futures su FTSE MIB”

A - Limiti di variazione dei prezzi

1. Al fine del controllo automatico della regolarità delle contrattazioni, Borsa Italiana stabilisce le seguenti condizioni di negoziazione:
 - a) limite massimo di variazione del prezzo delle proposte rispetto al prezzo statico di controllo di cui all'articolo 5.3.2, comma 13, del Regolamento: +/- 7,5 %
 - b) limite massimo di variazione del prezzo di contratti rispetto al prezzo statico di controllo di cui agli articoli 5.3.3, comma 3, o 5.3.8, comma 2, del Regolamento: +/- 3,5 %
 - c) limite massimo di variazione dei prezzi dei contratti rispetto al prezzo dinamico di cui all'articolo 5.3.8, comma 2, del Regolamento: +/- 0,5 %
2. Ai sensi dell'articolo 6.1.2 del Regolamento le condizioni di negoziazione di cui al comma 1 possono essere modificate o temporaneamente disattivate.

B - Limiti di quantità

1. Al fine del controllo automatico della regolarità delle contrattazioni, Borsa Italiana stabilisce che il quantitativo massimo di contratti oggetto di una proposta di negoziazione è pari a 500 per le proposte singole e pari a 2.500 per le proposte combinate. Il suddetto limite di quantità non si applica alle proposte di negoziazione di tipo “internal cross” ed “committed cross”.
2. Al fine del controllo automatico della regolarità delle contrattazioni, Borsa Italiana stabilisce che il quantitativo massimo di contratti oggetto di una proposta di negoziazione di tipo “internal cross” e “committed cross” è pari a 5.000.

5.2 “MiniFutures su FTSE MIB e MiniFutures su FTSE 100”

A - Limiti di variazione dei prezzi

1. Al fine del controllo automatico della regolarità delle contrattazioni, Borsa Italiana stabilisce le seguenti condizioni di negoziazione:
 - a) limite massimo di variazione del prezzo delle proposte rispetto al prezzo statico di controllo di cui all'articolo 5.3.2, comma 13, del Regolamento: +/- 7,5 %

PARTE 1

- b) limite massimo di variazione del prezzo di contratti rispetto al prezzo statico di controllo di cui agli articolo 5.3.3, comma 3, o 5.3.8, comma 2, del Regolamento: +/- 3,5 %
 - c) limite massimo di variazione dei prezzi dei contratti rispetto al prezzo dinamico di cui all'articolo 5.3.8, comma 2, del Regolamento: +/- 0,5 %
2. Ai sensi dell'articolo 6.1.2 del Regolamento le condizioni di negoziazione di cui al comma 1 possono essere modificate o temporaneamente disattivate.

B - Limiti di quantità

1. Al fine del controllo automatico della regolarità delle contrattazioni, Borsa Italiana stabilisce che il quantitativo massimo di contratti oggetto di una proposta di negoziazione è pari a 500 per le proposte singole e pari a 2.500 per le proposte combinate. Con riferimento ai contratti MiniFutures su FTSE 100, il suddetto limite di quantità non si applica alle proposte di negoziazione di “tipo internal cross” e “committed cross”.
2. Con riferimento ai contratti MiniFutures su FTSE 100, al fine del controllo automatico della regolarità delle contrattazioni, Borsa Italiana stabilisce che il quantitativo massimo di contratti oggetto di una proposta di tipo “internal cross” e “committed cross” è pari a 5.000.

5.3 “*Futures su FTSE MIB Dividend*”

A - Limiti di variazione dei prezzi

1. Al fine del controllo automatico della regolarità delle contrattazioni, Borsa Italiana stabilisce le seguenti condizioni di negoziazione:
 - a) limite massimo di variazione del prezzo delle proposte rispetto al prezzo statico di controllo di cui all'articolo 5.3.2, comma 13, del Regolamento: +/- 25%
 - b) limite massimo di variazione del prezzo di contratti rispetto al prezzo statico di controllo di cui agli articoli 5.3.3, comma 3, o 5.3.8, comma 2, del Regolamento: +/- 10%
 - c) limite massimo di variazione dei prezzi dei contratti rispetto al prezzo dinamico di cui all'articolo 5.3.8, comma 2, del Regolamento: +/- 5%
3. Ai sensi dell'articolo 6.1.2 del Regolamento le condizioni di negoziazione di cui al comma 1 possono essere modificate o temporaneamente disattivate.

B - Limiti di quantità

1. Al fine del controllo automatico della regolarità delle contrattazioni, Borsa Italiana stabilisce che il quantitativo massimo di contratti oggetto di una proposta di

PARTE 1

negoziazione è pari a 500 per le proposte singole e pari a 2.500 per le proposte combinate. Il suddetto limite di quantità non si applica alle proposte di negoziazione di tipo “internal cross” ed “committed cross”.

2. Al fine del controllo automatico della regolarità delle contrattazioni, Borsa Italiana stabilisce che il quantitativo massimo di contratti oggetto di una proposta di negoziazione di tipo “internal cross” e “committed cross” è pari a 5.000.

5.4 “Futures su azioni”

A - Limiti di variazione dei prezzi

1. Al fine del controllo automatico della regolarità delle contrattazioni, Borsa Italiana stabilisce le seguenti condizioni di negoziazione:
 - a) limite massimo di variazione del prezzo delle proposte rispetto al prezzo statico di controllo di cui all’articolo 5.3.2, comma 13, del Regolamento: +/- 20 %
 - b) limite massimo di variazione del prezzo di contratti rispetto al prezzo statico di controllo di cui agli articoli 5.3.3, comma 3, o 5.3.8, comma 2, del Regolamento: +/-7,5
 - c) limite massimo di variazione dei prezzi dei contratti rispetto al prezzo dinamico di cui all’articolo 5.3.8, comma 2, del Regolamento: +/-3,5
2. Ai sensi dell’articolo 6.1.2 del Regolamento le condizioni di negoziazione di cui al comma 1 possono essere modificate o temporaneamente disattivate.

B - Limiti di quantità

1. Al fine del controllo automatico della regolarità delle contrattazioni, Borsa Italiana stabilisce che il quantitativo massimo di contratti oggetto di una proposta di negoziazione è pari a 10.000 sia per le proposte singole che per le proposte combinate. Il suddetto limite di quantità non si applica alle proposte di negoziazione “internal cross” ed “committed cross”.
2. Al fine del controllo automatico della regolarità delle contrattazioni, Borsa Italiana stabilisce che il quantitativo massimo di contratti oggetto di una proposta di negoziazione di tipo “internal cross” e “committed cross” è pari a 60.000.

5.5 “Dividend futures su azioni”

A - Limiti di variazione dei prezzi

1. Al fine del controllo automatico della regolarità delle contrattazioni, Borsa Italiana stabilisce le seguenti condizioni di negoziazione:

PARTE 1

- a. limite massimo di variazione del prezzo delle proposte rispetto al prezzo statico di controllo di cui all'articolo 5.3.2, comma 13, del Regolamento: non applicato
 - b. limite massimo di variazione del prezzo di contratti rispetto al prezzo statico di controllo di cui agli articoli 5.3.3, comma 3, o 5.3.8, comma 2, del Regolamento: +/- 10%
 - c. limite massimo di variazione dei prezzi dei contratti rispetto al prezzo dinamico di cui all'articolo 5.3.8, comma 2, del Regolamento: +/- 5%
2. Ai sensi dell'articolo 6.1.2 del Regolamento le condizioni di negoziazione di cui al comma 1 possono essere modificate o temporaneamente disattivate.

B - Limiti di quantità

1. Al fine del controllo automatico della regolarità delle contrattazioni, Borsa Italiana stabilisce che il quantitativo massimo di contratti oggetto di una proposta di negoziazione è pari a 10.000 sia per le proposte singole che per le proposte combinate. Il suddetto limite di quantità non si applica alle proposte di negoziazione di tipo "internal cross" e "committed cross".
2. Al fine del controllo automatico della regolarità delle contrattazioni, Borsa Italiana stabilisce che il quantitativo massimo di contratti oggetto di una proposta di negoziazione di tipo "internal cross" e "committed cross" è pari a 60.000.

5.6 “Opzione su FTSE MIB”

A - Limiti di variazione dei prezzi

1. Al fine del controllo automatico della regolarità delle contrattazioni, Borsa Italiana stabilisce le seguenti condizioni di negoziazione:
 - a) limite massimo di variazione del prezzo delle proposte rispetto al prezzo statico di controllo di cui all'articolo 5.3.2, comma 13, del Regolamento: non applicato
 - b) limite massimo di variazione del prezzo di contratti rispetto al prezzo statico di controllo di cui agli articoli 5.3.3, comma 3, o 5.3.8, comma 2, del Regolamento: parametro Y della Tabella 1.a
 - c) limite massimo di variazione dei prezzi dei contratti rispetto al prezzo dinamico di cui all'articolo 5.3.8, comma 2, del Regolamento: parametro Z della Tabella 1.b

PARTE 1

Tabella 1.a – Opzioni Call e Put su indice FTSE MIB (Opzioni MIBO e Opzioni MIBO settimanali, parametri in percentuale al rialzo e al ribasso) – Parametro Y

Parametro Y											
	Strike		Giorni di calendario alla scadenza								Dalla seconda scadenza "opzioni MIBO"
	da	a	1	2	3	4	5-7	8-10	11+		
			(% al rialzo - % al ribasso)								
-11 in poi											
-8	-10	900-95	900-95	900-90	900-90	900-80	900-80	900-80	900-80	800-70	
-6	-7	900-95	900-95	900-90	700-85	600-80	500-80	500-80	400-70		
-4	-5	900-95	500-95	400-90	350-80	300-80	250-80	250-80	200-70		
-3	-3	900-95	400-95	400-85	350-80	300-80	250-80	250-80	200-70		
-2	-2	700-95	300-95	300-85	300-80	250-80	200-80	200-80	175-70		
-1	-1	500-95	300-90	300-85	300-80	200-80	150-80	150-80	125-70		
0	0	400-90	250-90	200-85	175-80	150-80	100-80	100-80	90-70		
1	1	300-90	200-90	150-85	150-80	100-80	80-80	80-80	70-70		
2	2	250-90	150-85	150-80	150-80	100-70	70-70	70-70	60-60		
3	3	200-85	150-75	125-70	125-70	70-70	60-60	60-60	50-50		
4	5	150-80	125-75	100-70	70-70	70-70	60-60	40-40	30-30		
6	7	100-70	100-60	60-60	50-50	45-45	40-40	40-40	30-30		
8	10	70-70	60-60	50-50	40-40	40-40	35-35	35-35	25-25		
11 in poi											
		50-50	50-50	40-40	30-30	30-30	25-25	25-25	15-15		

(* ATM = at-the-money; OTM = out-of-the-money; ITM = in-the-money)

Tabella 1.b – Opzioni Call e Put su indice FTSE MIB (Opzioni MIBO e Opzioni MIBO settimanali, parametri in percentuale al rialzo e al ribasso) – Parametro Z

Parametro Z										
	Strike		Giorni di calendario alla scadenza							
	da	a	1	2	3	4	5-7	8-10		
			(% al rialzo - % al ribasso)							
-11 in poi										
-8	-10	900-90	900-90	900-90	800-90	800-70	450-60	450-50		
-6	-7	900-90	800-90	800-90	650-85	550-70	350-60	350-50		
-4	-5	800-90	450-90	350-90	300-80	250-70	100-60	100-50		
-3	-3	300-90	300-90	300-85	200-80	200-70	100-60	100-50		
-2	-2	300-90	300-90	200-85	200-80	200-70	70-60	70-50		
-1	-1	300-90	200-90	200-85	200-80	150-60	60-60	50-50		
0	0	150-90	150-90	150-85	125-80	100-50	50-50	40-40		
1	1	125-90	100-90	75-75	75-75	50-50	40-40	30-30		
2	2	75-75	50-50	50-50	50-50	40-40	30-30	25-25		
3	3	75-75	50-50	50-50	45-45	40-40	30-30	15-15		
4	5	50-50	40-40	40-40	35-35	30-30	30-30	10-10		
6	7	30-30	30-30	30-30	25-25	20-20	20-20	10-10		
8	10	25-25	25-25	15-15	15-15	15-15	10-10	5-5		
11 in poi										
		20-20	20-20	20-20	10-10	10-10	10-10	5-5		

(* ATM = at-the-money; OTM = out-of-the-money; ITM = in-the-money)

PARTE 1

2. Ai sensi dell'articolo 6.1.2 del Regolamento le condizioni di negoziazione di cui al comma 1 possono essere modificate o temporaneamente disattivate.

B - Limiti di quantità

1. Al fine del controllo automatico della regolarità delle contrattazioni, Borsa Italiana stabilisce che il quantitativo massimo di contratti oggetto di una proposta di negoziazione è pari a 5.000 sia per le proposte singole che per le proposte combinate. Il suddetto limite di quantità non si applica alle proposte di negoziazione di tipo "internal cross" ed "committed cross".
2. Al fine del controllo automatico della regolarità delle contrattazioni, Borsa Italiana stabilisce che il quantitativo massimo di contratti oggetto di una proposta di negoziazione di tipo "internal cross" e "committed cross" è pari a 30.000.

C – Obblighi di quotazione degli operatori Market Maker sui contratti di Opzione su FTSE MIB

Ai sensi dell'articolo IA.9.3.13, comma 9, con riferimento all'aggiornamento della serie at the money si prevede che il sistema aggiornerà la serie at the money con la frequenza di due volte al giorno. Tale aggiornamento avverrà alle ore 9.00 e alle ore 15.45.

5.7 “Opzione su azioni”

A - Limiti di variazione dei prezzi

1. Al fine del controllo automatico della regolarità delle contrattazioni, Borsa Italiana stabilisce le seguenti condizioni di negoziazione:
 - a) limite massimo di variazione del prezzo delle proposte rispetto al prezzo statico di controllo di cui all'articolo 5.3.2, comma 13, del Regolamento: non applicato
 - b) limite massimo di variazione del prezzo di contratti rispetto al prezzo statico di controllo di cui agli articoli 5.3.3, comma 3, o 5.3.8, comma 2, del Regolamento: parametro Y della Tabella 2.a
 - c) limite massimo di variazione dei prezzi dei contratti rispetto al prezzo dinamico di cui all'articolo 5.3.8, comma 2, del Regolamento: parametro Z della Tabella 2.b

PARTE 1

Tabella 2.a – Opzioni Call e Put su azione (Opzioni su azioni e Opzioni su azioni settimanali, parametri in percentuale al rialzo e al ribasso) – Parametro Y

Parametro Y											
	Strike		Giorni di calendario alla scadenza								Dalla seconda scadenza "opzioni su azioni"
	da	a	1	2	3	4	5-7	8-10	11+		
			(% al rialzo - % al ribasso)								
-11 in poi											
OTM	-8	-10	900-95	900-95	900-95	900-90	900-90	900-80	900-80	800-70	
ATM	-6	-7	900-95	900-95	900-95	700-90	600-85	500-80	500-80	400-70	
ITM	-4	-5	900-95	600-95	500-95	500-90	500-80	400-80	400-80	300-70	
(*)	-3	-3	900-95	600-95	500-95	500-85	400-80	400-80	400-80	300-70	
OTM	-2	-2	800-95	600-95	500-95	500-85	400-80	400-80	350-80	200-70	
ATM	-1	-1	700-95	400-95	350-90	350-85	300-80	300-80	250-80	150-70	
ITM	0	0	600-90	400-90	350-90	300-85	250-80	250-80	150-80	100-70	
(*)	1	1	500-90	250-90	200-90	175-85	150-80	100-80	80-80	70-70	
OTM	2	2	400-90	200-90	175-85	150-80	100-80	80-80	70-70	60-60	
ATM	3	3	300-90	175-90	175-75	125-70	70-70	70-70	60-60	50-50	
ITM	4	5	200-85	150-85	100-75	70-70	70-70	70-70	40-40	30-30	
(*)	6	7	150-80	100-80	60-60	50-50	50-50	50-50	40-40	30-30	
OTM	8	10	80-80	70-70	60-60	50-50	40-40	40-40	35-35	25-25	
ATM	11 in poi		50-50	50-50	40-40	30-30	30-30	30-30	25-25	20-20	

(* ATM = at-the-money; OTM = out-of-the-money; ITM = in-the-money)

Tabella 2.b – Opzioni Call e Put su azione (Opzioni su azioni e Opzioni su azioni settimanali, parametri in percentuale al rialzo e al ribasso) – Parametro Z

Parametro Z											
	Strike		Giorni di calendario alla scadenza								11+ e dalla seconda scadenza "opzioni su azioni"
	da	a	1	2	3	4	5-7	8-10	11+		
			(% al rialzo - % al ribasso)								
-11 in poi											
OTM	-8	-10	900-90	900-90	900-90	900-90	800-90	800-70	450-50		
ATM	-6	-7	900-90	900-90	800-90	700-90	600-85	500-70	350-50		
ITM	-4	-5	900-90	500-90	450-90	350-90	300-80	250-70	200-50		
(*)	-3	-3	450-90	300-90	300-90	300-85	200-80	200-70	100-50		
OTM	-2	-2	400-90	300-90	250-90	250-85	200-80	200-70	80-50		
ATM	-1	-1	350-90	200-90	200-90	200-85	200-80	150-60	70-50		
ITM	0	0	300-90	200-90	150-90	150-85	125-80	100-60	60-50		
(*)	1	1	250-90	125-90	100-90	80-80	70-70	50-50	40-40		
OTM	2	2	200-90	75-75	75-75	75-75	50-50	40-40	35-35		
ATM	3	3	150-90	75-75	60-60	60-60	45-45	35-35	30-30		
ITM	4	5	75-75	60-60	50-50	35-35	35-35	35-35	20-20		
(*)	6	7	50-50	50-50	30-30	25-25	25-25	25-25	20-20		
OTM	8	10	35-35	30-30	25-25	20-20	15-15	15-15	15-15		
ATM	11 in poi		25-25	25-25	20-20	15-15	15-15	15-15	10-10		

(* ATM = at-the-money; OTM = out-of-the-money; ITM = in-the-money)

PARTE 1

2. Ai sensi dell'articolo 6.1.2 del Regolamento le condizioni di negoziazione di cui al comma 1 possono essere modificate o temporaneamente disattivate.

B - Limiti di quantità

1. Al fine del controllo automatico della regolarità delle contrattazioni, Borsa Italiana stabilisce che il quantitativo massimo di contratti oggetto di una proposta di negoziazione è pari a 10.000 sia per le proposte singole che per le proposte combinate. Il suddetto limite di quantità non si applica alle proposte di negoziazione di tipo “internal cross” ed “committed cross”.
2. Al fine del controllo automatico della regolarità delle contrattazioni, Borsa Italiana stabilisce che il quantitativo massimo di contratti oggetto di una proposta di negoziazione di tipo “internal cross” e “committed cross” è pari a 30.000.

C – Obblighi di quotazione degli operatori Market Maker sui contratti di Opzione su azioni

Ai sensi dell'articolo IA.9.3.15, comma 11, con riferimento all'aggiornamento della serie at the money si prevede che il sistema aggiornerà la serie at the money con la frequenza di due volte al giorno. Tale aggiornamento avverrà alle ore 9.00 e alle ore 15.45

5.8 “Futures su energia elettrica” – Area Italia e Area Germania/Austria”

A - Limiti di variazione dei prezzi

1. Al fine del controllo automatico della regolarità delle contrattazioni, Borsa Italiana stabilisce le seguenti condizioni di negoziazione:
 - a) limite massimo di variazione del prezzo delle proposte rispetto al prezzo statico di controllo di cui all'articolo 5.3.2, comma 13, del Regolamento:

	Variazione
<i>futures mensili</i>	20%
<i>futures trimestrali</i>	20%
<i>futures annuali</i>	20%

- b) limite massimo di variazione del prezzo di contratti rispetto al prezzo statico di controllo di cui agli articoli 5.3.3, comma 3, o 5.3.8, comma 2, del Regolamento:

PARTE 1

	Variazione
<i>futures mensili</i>	10%
<i>futures trimestrali</i>	7,5%
<i>futures annuali</i>	5%

- c) limite massimo di variazione dei prezzi dei contratti rispetto al prezzo dinamico di cui all'articolo 5.3.8, comma 2 , del Regolamento:

	Variazione
<i>futures mensili</i>	5%
<i>futures trimestrali</i>	5%
<i>futures annuali</i>	3,5%

2. Ai sensi dell'articolo 6.1.2 del Regolamento le condizioni di negoziazione di cui al comma 1 possono essere modificate o temporaneamente disattivate.

B - Limiti di quantità

1. Al fine del controllo automatico della regolarità delle contrattazioni, Borsa Italiana stabilisce che il quantitativo massimo di contratti oggetto di una proposta di negoziazione è pari a 100 sia per le proposte singole che per le proposte combinate. Il suddetto limite di quantità non si applica alle proposte di negoziazione di tipo "internal cross" e "committed cross".
2. Al fine del controllo automatico della regolarità delle contrattazioni, Borsa Italiana stabilisce che il quantitativo massimo di contratti oggetto di una proposta di negoziazione di tipo "internal cross" e "committed cross" è pari a 1.500 per i *futures mensili* e 500 per i *futures trimestrali* ed i *futures annuali*.

C- Mercato del Giorno Prima del futures su energia elettrica area Germania/Austria

Il Mercato del Giorno Prima nel quale sono registrati i prezzi di acquisto ai fini del calcolo del prezzo di liquidazione, di cui al comma 8 dell'articolo IA.9.1.15 delle Istruzioni, è il mercato EPEX SPOT.

PARTE 1

5.9 “Futures su grano duro”

A - Limiti di variazione dei prezzi

1. Al fine del controllo automatico della regolarità delle contrattazioni, Borsa Italiana stabilisce le seguenti condizioni di negoziazione:
 - a) limite massimo di variazione del prezzo delle proposte rispetto al prezzo statico di controllo di cui all'articolo 5.3.2, comma 13, del Regolamento: +/- 25%;
 - b) limite massimo di variazione del prezzo di contratti rispetto al prezzo statico di controllo di cui agli articoli 5.3.3, comma 3, o 5.3.8, comma 2, del Regolamento: +/- 10%;
 - c) limite massimo di variazione dei prezzi dei contratti rispetto al prezzo dinamico di cui all'articolo 5.3.8, comma 2 , del Regolamento: +/- 5%.
2. Ai sensi dell'articolo 6.1.2 del Regolamento le condizioni di negoziazione di cui al comma 1 possono essere modificate o temporaneamente disattivate.

B - Limiti di quantità

1. Al fine del controllo automatico della regolarità delle contrattazioni, Borsa Italiana stabilisce che il quantitativo massimo di contratti oggetto di una proposta di negoziazione è pari a 500. Il suddetto limite di quantità non si applica alle proposte di negoziazione di tipo “internal cross” e “committed cross”.
2. Al fine del controllo automatico della regolarità delle contrattazioni, Borsa Italiana stabilisce che il quantitativo massimo di contratti oggetto di una proposta di negoziazione di tipo “internal cross” e “committed cross” è pari a 1.000.

C – Limiti di posizione

1. Ai fini dell'articolo IA.3.2.2 delle Istruzioni si applicano i seguenti limiti di posizione:
 - posizioni aperte sul contratto in scadenza (*spot month*), a partire dal decimo giorno di mercato aperto precedente il giorno di scadenza del contratto: massimo 1.500 contratti;
 - posizioni aperte su contratti diversi dal contratto in scadenza (*non spot month*): massimo 20.000 contratti per scadenza;
 - posizioni aperte sul totale dei contratti in negoziazione (*all combined months*): massimo 30% delle posizioni aperte complessivamente su tutte le scadenze.

PARTE 1

Tale limite si applica quando il totale delle posizioni aperte nel mercato supera 70.000 contratti.

MECCANISMI DI CHIUSURA DELLE FASI DI ASTA PER I MERCATI DIVERSI DAL MERCATO IDEM (ANTI-SPOOFING)

Ai sensi dell'articolo 4.3.3, comma 4, del Regolamento, dell'articolo 2033 del Regolamento AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale e dell'articolo 2033 del Regolamento ExtraMOT, la validazione del prezzo teorico d'asta avviene previa verifica della stabilità dei prezzi teorici d'asta e dei volumi d'asta in un periodo predefinito (periodo di validazione). Tale verifica è reiterata per un numero limitato di volte all'interno dell'ultimo minuto in cui ha termine la fase d'asta.

Il test in discorso è applicato a tutte le tipologie di asta (di apertura, di chiusura e di volatilità).

Di seguito sono elencati i parametri, definiti in via generale, e i criteri considerati ai fini della verifica della stabilità dei prezzi teorici e dei volumi d'asta:

Parametri e variabili del modello:

Descrizione del parametro/variabile	Parametro/variabile	Valore di default
Momento di rilevazione dell'ultimo prezzo teorico	secondo all'interno dell'ultimo minuto della fase d'asta, rilevante ai fini della determinazione del prezzo d'asta e della conseguente chiusura della fase d'asta	r
Periodo di validazione (<i>look back period</i>)	intervallo temporale finalizzato all'effettuazione del test di stabilità e immediatamente precedente r	n (secondi) 5

PARTE 1

Periodo di reiterazione del test	in caso di esito positivo del precedente test di stabilità, intervallo temporale entro il quale il test stesso è reiterato e alla fine del quale, in caso di esito negativo, è posticipato il termine della fase d'asta	m (secondi)	8
Massimo numero di reiterazioni del test	massimo numero di volte in cui il test di stabilità può essere effettuato, entro il termine dell'ultimo minuto della fase d'asta	q	4
Deviazione standard ponderata riferita ai prezzi teorici d'asta		s_1	-
Deviazione standard ponderata riferita ai volumi d'asta		s_2	-
Valore massimo consentito di s_1		h_1	1% (1)
Valore massimo consentito di s_2		h_2	50% (1)

(1) i valori possono variare sulla base delle specifiche caratteristiche di negoziazione che contraddistinguono i segmenti o le classi di strumenti finanziari.

Criteri di validazione

1. il test di stabilità dei prezzi teorici e dei volumi d'asta è effettuato previa verifica del rispetto dei limiti di variazione dell'ultimo prezzo teorico d'asta determinato;
2. qualora i limiti di variazione del prezzo teorico d'asta siano rispettati, viene effettuato il test di stabilità dei prezzi teorici e dei volumi d'asta nell'intervallo n . A tal fine sono calcolate le deviazioni standard dei prezzi teorici e dei volumi d'asta (s_1 e s_2) rilevati nell'intervallo n . Nel calcolo di s_1 e s_2 Borsa Italiana tiene conto della distanza temporale tra i momenti di rilevazione dei

PARTE 1

prezzi teorici/volumi d'asta e la fine dell'intervallo di riferimento (il peso attribuito è inversamente proporzionale alla distanza temporale del momento di rilevazione rispetto a $[r+m^*i]$, dove per "i" si intende il numero di reiterazioni);

3. s1 e s2 sono confrontate con i rispettivi limiti massimi h1 e h2 definiti in via generale da Borsa Italiana, come segue:

Se... e...	$s_2 \leq h_2$	$s_2 > h_2$
$s_1 \leq h_1$	L'esito del test è negativo e il prezzo teorico d'asta è considerato valido	L'esito del test è negativo e il prezzo teorico d'asta è considerato valido
$s_1 > h_1$	Il test ha individuato un possibile tentativo di spoofing. Il test è pertanto reiterato, salvo quanto al punto 4	Il test ha individuato un possibile tentativo di spoofing. Il test è reiterato, salvo quanto al punto 4

4. nel caso di esito positivo del test, il momento random r è posticipato e ulteriori test di stabilità sono effettuati fino a un massimo di q volte, salvo il caso in cui il tempo residuo al termine della fase d'asta sia minore di m .

Qualora il numero totale di reiterazione sia pari a q ovvero qualora il tempo rimanente al termine della fase d'asta sia minore di m e l'esito del test risulti positivo, il prezzo teorico d'asta da ultimo rilevato è considerato valido ai fini della determinazione del prezzo d'asta.

I valori dei parametri di cui alla precedente tabella sono determinati in via generale da Borsa Italiana. Laddove previsto, i parametri sono valorizzati sulla base delle specifiche caratteristiche di negoziazione che contraddistinguono i segmenti o le classi di strumenti finanziari.

PARTE 2

LIMITI TECNICI ALL'IMMISSIONE DELLE PROPOSTE DI NEGOZIAZIONE E DOTAZIONE DI ACCESSO PER GLI OPERATORI SPECIALISTI

Ai sensi dell'articolo 3.3.2, comma 2 del Regolamento, dell'articolo 1451 del Regolamento TAH, dell'articolo 1451 del Regolamento ExtraMOT e dell'articolo 1451 del Regolamento AIM/Mercato Alternativo del Capitale, si applicano i seguenti limiti tecnici all'immissione delle proposte a seconda delle configurazioni di accesso al mercato prescelte, secondo quanto di seguito indicato:

1 - Mercati operativi sulla piattaforma di negoziazione MillenniumIT

Comp ID ¹	Numero massimo di transazioni per secondo (“tps”)
ComplID Base	25 tps
ComplID Supervisor Base	10 tps
ComplID Standard	50 tps
ComplID Advance	150 tps
ComplID Double Advance	300 tps
ComplID Supervisor	50 tps

1.1 – Dotazione di accesso per gli operatori specialisti, gli operatori specialisti in acquisto e gli operatori incaricati del mercato ETFplus che operano sulla piattaforma di negoziazione Millennium IT

¹ Per ComplID si intende la tipologia di collegamento logico ai singoli mercati a disposizione dell'operatore.

PARTE 2

Per gli operatori specialisti e gli operatori specialisti in acquisto la dotazione di accesso, che tiene conto del mercato e del numero di strumenti su cui l'attività di specialista è svolta, è la seguente:

- Specialista MTA/MIV:

Numero strumenti su cui lo specialista ha assunto obblighi di sostegno alla liquidità		Numero totale tps
Da	A	
1	30	25 tps
31		50 tps

- Specialista AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale - MAC: 25 tps
- Specialista DomesticMOT: 25 tps
- Specialista EuroMOT/ExtraMOT: 25 tps
- Specialista SEDEX:

Numero strumenti su cui lo specialista ha assunto obblighi di sostegno alla liquidità		Numero totale tps
Da	A	
1	25	25 tps
26	50	50 tps
51	150	150 tps
151	300	200 tps
301		250 tps

- Specialista ETFplus:

Numero strumenti su cui lo specialista ha assunto obblighi di sostegno alla liquidità		Numero totale tps
Da	A	
1	25	50 tps
26	50	100 tps
51	100	150 tps
101	150	200 tps
151		250 tps

- Per l'operatore incaricato del mercato ETFplus che opera ai fini di quanto previsto all'articolo 4.3.12, comma 3 del Regolamento, la dotazione di accesso è 25 tps

PARTE 2

- Specialista in acquisto Domestic MOT: 25 tps
- Specialista in acquisto EuroMOT/ExtraMOT: 25 tps
- Specialista in acquisto SEDEX: 25 tps

PARTE 2

2 - Mercati operativi sulla piattaforma di negoziazione SOLA

Modalità di accesso	Numero massimo di transazioni per secondo ("tps")
Accesso Standard	10 tps
Accesso Advanced	30 tps
Accesso PTP	50 tps
Accesso Market Making (tramite Bulk Quotes) ²	Numero di Bulk Quotes (tps) al secondo pari al 75% del numero di sottostanti per gruppo (future, option) su cui l'operatore ha assunto obblighi di quotazione (arrotondato per eccesso)

² Gli operatori che svolgono l'attività di market maker e di specialista ricevono per lo svolgimento della propria attività un numero di connessioni calcolato in funzione del numero di sottostanti per tipo di gruppo (future, option) per i quali l'operatore ha assunto obblighi di quotazione.